



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepugliand@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliand@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.pugliand@pec.it](mailto:appello.pugliand@pec.it)  
PEC GS: [giudice.pugliand@pec.it](mailto:giudice.pugliand@pec.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 220 del 4 Marzo 2025

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepugliand@pec.it">comitatoregionalepugliand@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.pugliand@pec.it">amministrazione.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.pugliand@pec.it">segreteria.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.pugliand@pec.it">tesseramento.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.pugliand@pec.it">impianti.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.pugliand@pec.it">agonistica.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionecoppe.pugliand@pec.it">affiliazionecoppe.pugliand@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro, dell'Avv. Claudio Cavone e del Dott. Alessandro Monti e, nella riunione del 04/03/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO PROMOZIONE C11

**GARE DEL 2/ 3/2025**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### PREANNUNCIO DI RECLAMO

**Gara del 2/ 3/2025 RINASCITA REFUGEES - CITTA DI OTRANTO**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. CITTA DI OTRANTO ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

## CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

**GARE DEL 9/ 2/2025**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 9/ 2/2025 BOVINO CALCIO - SOCCER RUVO

Il Giudice Sportivo Territoriale,  
esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che con preannuncio via PEC seguito da tempestivo ricorso, ritualmente inviato alla controparte, la società ASD SOCCER RUVO adiva questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, imputando alla resistente la posizione irregolare dei seguenti dodici calciatori della ASD BOVINO CALCIO: N. 2 DIPINTO ROCCO ANDREA (15/12/2003), N. 3 CIPOLLINO MAURO (26/02/2002), N. 4 OSAKUE PRECIOUS (08/08/1995), N. 5 TAFLAJ REZART (16/02/1993), N. 6 PANARELLI MICHELE (16/07/2004), N. 7 STRIPPOLI MARCO (27/05/2002), N. 8 VALENTINO GERARDO WILLIAM (07/04/1992), N. 9 STUFANO LUIGI (23/06/2003) N. 11 DARBOE EBRIMA (20/05/2006), N. 13 MANFREDI GERARDO (02/06/2003), N. 14 DICORATO ANTONIO DONATO (21/12/2001), N. 16 PALMIERI FRANCESCO (05/11/1990); che la ricorrente eccepiva la violazione dell'Art. 110 comma 2 N.O.I.F. e, quindi, la posizione irregolare dei predetti tesserati, parte dei quali in data 12/01/2025 risultavano aver preso parte alla gara del medesimo campionato (prima giornata di ritorno), disputata dalla società VIRTUS STORNARELLA, prima che la stessa si ritirasse dal campionato, contro la società REDHEART SANNICANDRO GARGANICO e, precisamente: N. 2 DIPINTO ROCCO ANDREA (15/12/2003), N. 4 OSAKUE PRECIOUS (08/08/1995), N. 6 PANARELLI MICHELE (16/07/2004), N. 7 PALMIERI FRANCESCO (05/11/1990), N. 8 VALENTINO GERARDO WILLIAM (07/04/1992), N. 9 STUFANO LUIGI (23/06/2003), N. 10 DARBOE EBRIMA (20/05/2006), N. 13 CIPOLLINO MAURO (26/02/2002) N. 14 STRIPPOLI MARCO (27/05/2002), N.16 TAFLAJ REZART (16/02/1993), N. 18 MANFREDI GERARDO (02/06/2003), N.19 DICORATO ANTONIO DONATO (21/12/2001);

che la resistente trasmetteva proprie deduzioni, rappresentando che il CU n. 171, pubblicato dal C.R. Puglia in data 21/01/2025, ufficializzava il ritiro della società VIRTUS STORNARELLA dal campionato di competenza, con conseguente svincolo dei tesserati ai sensi dell'art. 110 comma 1 delle NOIF;

che la ASD BOVINO CALCIO aggiungeva di non aver rilevato, dal citato Comunicato, alcuna indicazione in merito a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 110 delle NOIF, circa il divieto di nuovo tesseramento di calciatori appartenenti in precedenza a società rinunciataria alla disputa del Campionato, nell'ipotesi in cui la predetta società avesse disputato almeno una gara del girone di ritorno;

che la resistente eccepeva altresì l'avvenuto tesseramento a mezzo del portale società LND, attraverso il quale erano state regolarmente trasmesse ed approvate le richieste di tesseramento dei suindicati calciatori.

Tanto premesso, osserva questo Giudice Sportivo che la regolarità del tesseramento dei calciatori DIPINTO ROCCO ANDREA (15/12/2003); CIPOLLINO MAURO (26/02/2002); OSAKUE PRECIOUS (08/08/1995); TAFLAJ REZART (16/02/1993); PANARELLI MICHELE (16/07/2004); STRIPPOLI MARCO (27/05/2002); VALENTINO GERARDO WILLIAM (07/04/1992); STUFANO LUIGI (23/06/2003); DARBOE EBRIMA (20/05/2006); MANFREDI GERARDO (02/06/2003); DICORATO ANTONIO DONATO (21/12/2001); PALMIERI FRANCESCO (05/11/1990), attualmente in forza alla Società ASD BOVINO CALCIO, è questione preliminare alla decisione del ricorso;

P.Q.M.,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 comma 1 lett. B) del C.G.S.

#### DELIBERA

- 1) di sospendere il procedimento in oggetto e, per l'effetto
- 2) di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, affinché valuti la regolarità del tesseramento relativo ai calciatori: DIPINTO ROCCO ANDREA (15/12/2003); CIPOLLINO MAURO (26/02/2002); OSAKUE PRECIOUS (08/08/1995); TAFLAJ REZART (16/02/1993); PANARELLI MICHELE (16/07/2004); STRIPPOLI MARCO (27/05/2002); VALENTINO GERARDO WILLIAM (07/04/1992); STUFANO LUIGI (23/06/2003); DARBOE EBRIMA (20/05/2006); MANFREDI GERARDO (02/06/2003); DICORATO ANTONIO DONATO (21/12/2001); PALMIERI FRANCESCO (05/11/1990), attualmente in forza alla Società ASDBOVINO CALCIO.

Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti.

### **GARE DEL 2/ 3/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **PREANNUNCIO DI RECLAMO**

#### **Gara del 2/ 3/2025 REAL CELLINO CALCIO - PRESICCE ACQUARICA**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società REAL CELLINO CALCIO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Giuseppe CONTE (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

## COPPA PUGLIA PROMOZIONE

**Gara: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. LEVERANO FOOTBALL del 06/02/2025 (Reclamo della società A.S.D. TAURISANO 1939, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 197 del 13/02/2025 del Comitato Regionale Puglia).**

### FATTO

Con PEC del 13 febbraio 2025 la ASD Taurisano 1939 ha trasmesso preannuncio di reclamo, con abbreviazione dei termini, ai sensi dell'art. 76 C.G.S., in relazione alla squalifica comminata al calciatore Cavalieri Davide, chiedendo l'addebito della relativa tassa sul conto della società.

Ricevuta in data 14 febbraio 2025 la documentazione richiesta, con PEC in pari data, ha depositato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo ha irrogato la squalifica per 3 giornate al calciatore Cavalieri Davide, per effetto della condotta così descritta nel referto arbitrale: *"colpisce un calciatore avversario con una testata, senza riportare conseguenze fisiche a quest'ultimo"*.

La reclamante ha richiesto la riforma della decisione, invocando la derubricazione della violazione codicistica da comportamento violento ex art. 38 C.G.S. a comportamento gravemente antisportivo ex art. 39 C.G.S., nonché l'applicazione dell'attenuante atipica prevista dall'art. 13 co. 2 C.G.S., per la modesta entità del contatto e l'assenza di alcun genere di conseguenze fisiche in danno dell'avversario e, ancora, per la collocabilità dell'episodio nell'ambito di una dinamica di gioco e l'assenza di precedenti disciplinari.

In via principale ha richiesto la riduzione della squalifica ad 1 giornata e, in subordine, a 2 giornate.

Per la ASD Taurisano 1939 si è costituito nel giudizio l'avv. Domenico Zinnari, depositando il relativo mandato professionale.

All'udienza del 19 febbraio 2025, previa esposizione del Relatore in ordine al procedimento, l'avv. Zinnari si è riportato al contenuto del reclamo. All'esito della discussione e dell'acquisizione in pari data di ulteriori chiarimenti, resi in forma scritta dall'Assistente arbitrale di gara n. 1, il Collegio si è riservato di decidere.

### DIRITTO

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, conferma la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

La società reclamante ha offerto una versione dei fatti volta ad un sostanziale ridimensionamento delle responsabilità del Cavalieri Davide - che non ha trovato riscontro nel procedimento - poiché insufficiente a superare la fede privilegiata, attribuita al referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 comma 1 C.G.S.

A riguardo va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Nella fattispecie, il rapporto ufficiale di gara ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti del tesserato sanzionato. L'assistente arbitrale di gara n. 1, ha ivi testualmente riferito che *"al 5° minuto del secondo tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro per segnalare la condotta violenta e la relativa espulsione, del calciatore Cavaliere Davide, numero 6 della società Taurisano, che colpiva con una testata al volto un calciatore avversario senza conseguenze"*, confermando tale circostanza in sede di chiarimenti scritti resi al Collegio (*"il calciatore Cavaliere Davide, del Taurisano, dopo aver avuto uno screzio verbale con un avversario, colpiva al volto con una testata lo stesso"*).

La ricostruzione dell'episodio fornita dall'Assistente risulta lineare e priva, quindi, di intrinseche contraddizioni o di manifesta irragionevolezza, non superata dalla mera allegazione assertiva della reclamante, fondata sulla dedotta circostanza di un "testa a testa" tra i calciatori, rimasta priva di supporto probatorio.

Né l'assenza di conseguenze fisiche consente l'invocata derubricazione della condotta del Cavaliere da violenta a gravemente antisportiva, con conseguente applicazione dell'art. 39 C.G.S., in luogo dell'art. 38 C.G.S.

Sul punto la C.S.A., con decisione n. 23 del 7/11/2024, ha tracciato la linea di confine tra gli artt. 38 e 39 C.G.S., nei termini che seguono *"giova ribadire che il Codice di Giustizia Sportiva distingue 2 tipologie di evento falloso: la condotta violenta, ex art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, ex art. 39. L'art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L'art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. In relazione all'inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, piuttosto che a definizione codicistiche – che mancano nel dettaglio – occorre riferirsi alla loro individuazione giurisprudenziale. Va, pertanto, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di condotta violenta di cui all'art. 38 C.G.S. il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce. Essa si risolve in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un'accentuata volontaria aggressività, con coercizione operata su altri (in tal senso C.S.A. n. 157/2022 e n. 11/2020). Al contrario, l'ipotesi di condotta antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S. si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente, tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo, ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco (in tal senso C.G.F. n. 161/2014)"*.

La condotta posta in essere dal Cavaliere viene qualificata da questa Corte come **violenta**, poiché **colpire un avversario con una testata sul volto** costituisce senz'altro un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, mirante a produrre danni da lesioni personali, indipendentemente dal fatto che provochi concrete conseguenze fisiche. La medesima si è risolta in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un'accentuata e volontaria aggressività, tanto più che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.

Pertanto la Corte condivide la qualificazione giuridica del Giudice Sportivo Territoriale e ritiene corretta l'applicazione dell'art. 38 C.G.S., nella misura minima editale di 3 giornate di squalifica.

L'istante invoca poi anche l'applicazione dell'attenuante atipica, di cui all'art. 13 co. 2 C.G.S., per le ragioni indicate in premessa. Questa Corte, al fine di chiarire il perimetro di applicabilità di tale normativa, richiama – in via preliminare – la giurisprudenza sul tema, nei termini che seguono: *"l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (C.F.A., SS.UU., n. 1/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 8/2022-2023)"*.

Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 89/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 99/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n.67/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 70/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 86/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 124/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 94/2021-2022)".

Ed ancora: *“le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 co. 2 C.G.S. costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere generiche, quanto alla loro prospettazione. Il Collegio è tenuto a motivare espressamente su di esse. Se la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione”* (in tal senso C.F.A. – sez. Unite - n. 90 – 2022/2023 - n. 35 – 2021/2022 – n. 88 – 2019/2020; C.F.A. n. 15 – 2023/224, C.F.A. n. 109 – 2023/2024).

Inoltre *“l’invocata applicazione dell’art. 13 co. 2 C.G.S. non può conseguire ad una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla “scusabilità” della condotta. Né il giudizio avanti alla C.F.A. può essere considerato un nuovo giudizio, finalizzato solo allo sconto di pena, se non c’è specifica critica della decisione di primo grado sul punto”* (in tal senso C.F.A. n. 12 – 2023/2024).

Ed infine *“se è vero che le circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al Giudice, per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del Giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi”* (in tal senso C.F.A. n. 37 – 2024/2025).

Alla luce dell’interpretazione sistematica della giurisprudenza su richiamata, questa Corte continua ad affermare il principio che l’art. 13 co. 2 C.G.S. non deve essere interpretato come una norma di chiusura - che qualunque tesserato può invocare per ottenere la riduzione di una squalifica/inibizione - in assenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuanti specifiche previste dalla norma citata e/o in aggiunta alle medesime.

La sua applicabilità deve essere correlata a circostanze straordinarie – e non ordinarie - rimesse al prudente apprezzamento del Giudice di merito e le medesime devono essere specificamente articolate e documentate dalla reclamante (Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Puglia – decisioni del 13/1/2025, pubblicate sul C.U. n. 170/2024-2025).

Nel caso di specie ha avuto luogo una puntuale enunciazione di tali circostanze, quali la modesta entità del contatto e la collocabilità dell’episodio nell’ambito di una dinamica di gioco, smentite però dal referto arbitrale. Quanto *“all’assenza di precedenti disciplinari”*, trattasi di condotta ordinaria che deve essere tenuta dai calciatori nel rispetto dei principi della correttezza e lealtà – che fondano l’ordinamento sportivo.

Pertanto tale assunto – rimasto documentalmente indimostrato, non potendosi ritenere la Corte obbligata a svolgere investigazioni in merito, per supplire ad una carenza istruttoria addebitabile alla parte ricorrente – non riveste alcun carattere di straordinarietà, a meno che l’assenza di squalifiche non possa essere apprezzata in relazione ad una pluralità di annualità sportive.

In ragione di quanto sopra l’ulteriore richiesta di parte istante viene rigettata.

Per quanto innanzi la Corte

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. Taurisano 1939;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

Il Relatore  
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 4 Marzo 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
BANCA: **UNICREDIT**  
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Publicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 04/03/2025.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**